

Massima numero 175 del 28 settembre 2021

Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 presentate da T. & A. Srl, in qualità di mandataria del RTP con Ferretti Progettazioni Srl e Geol. Massimo Schinelli – 1) Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva consolidamento argine del torrente impero in loc. Barcheto e consolidamento del ponte sul suddetto torrente in loc. Borgo d'Oneglia - posizione 5574 CUP D53D20000030001 - CIG 8712422613 - CIG 8261060A5D - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: 199.460,10 euro - S.A.: Comune di Imperia 2) Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva – coordinamento sicurezza in fase di progettazione- messa in sicurezza del ponte stradale carrabile in loc. Piani con adeguamento per gli scopi idrogeologici ed idraulici. Posizione 5575, CUP D53D20000040001 - CIG 8712442694 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: 179.962,80 euro - S.A.: Comune di Imperia

PREC 179/2021/S

Riferimenti normativi: Articolo 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave: Soccorso istruttorio – comunicazioni telematiche

Nell'ipotesi in cui la disciplina di gara non preveda una modalità esplicita di comunicazione per il procedimento di soccorso istruttorio, in ragione della lettura interpretativa fornita dalla più recente giurisprudenza (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6132 del 31 agosto 2021) che ritiene necessaria la comunicazione di soccorso istruttorio da parte dell'amministrazione mediante PEC, al fine di garantirne la avvenuta certezza di ricezione, qualora il riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio da parte dell'operatore economico avvenga mediante PEC, anziché tramite piattaforma informatica, tale circostanza non può di per sé rappresentare motivo di esclusione del concorrente, ritenendo la comunicazione non avvenuta e la richiesta non riscontrata entro il termine assegnato: una tale interpretazione infatti, in considerazione delle letture ermeneutiche dell'istituto e della ratio legis sottesa all'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, non solo striderebbe con il valore legale attribuito alla posta elettronica certificata, ma porterebbe anche al paradossale effetto della prevalenza della visione formalistica su quella sostanzialistica, che proprio l'istituto del soccorso istruttorio mira a scongiurare.